



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PANTELLERIA

ORDINANZA  
DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI  
“NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: 1530”

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA:**

**RITENUTO:** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;

**RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;

**VISTA:** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”;

**VISTO:** il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;

**VISTA:** la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO:** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni “Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall’art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva;
- VISTA:** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima;
- VISTA:** la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 “disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- VISTA:** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l’obbligo a carico dell’assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTO:** il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;
- VISTA:** la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”;
- VISTO:** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua;
- VISTA:** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;

- VISTO:** il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquee;
- VISTO:** il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO:** il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTA:** la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”;
- VISTO:** il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l'attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO:** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 323 del 21 marzo 2025, titolo: Stagione balneare 2025, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025;
- VISTO:** il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell'e-bike acquatica;
- VISTO:** il D.M. 24 Aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
- VISTA:** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 12 del 05/05/2021;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.23/2021 in tema di "Rischio dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria in data 18 agosto 2021";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di "Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo" in data 30 giugno 2015;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del "Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria";
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 16/2023 del 07.07.2023 - "Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime";
- VISTE:** le vigenti Ordinanze emesse da questo Comando e dal Comune di Pantelleria relativamente al "Rischio di dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria" nonché il vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell'Isola di Pantelleria;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.28 datata 13.05.2025 – Prevenzioni e lotta agli incendi;
- VISTO** Il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli Incendi Boschivi Triennio 2023 – 2025 della Regione Siciliana - art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n.353, e art. 34 Legge regionale 16/1996 e s.m.i;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
- CONSIDERATO:** che il combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l'obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di "attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio"

e che “le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo” (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

**CONSIDERATO:** che anche le strutture destinate all’attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell’interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Disposizioni generali)**

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito D.D.G. della Regione Siciliana, ove non previsto diversamente in modo esplicito;
3. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a **chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche**; il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare.
4. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono stati stabilite dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio** (17 maggio 2025 per il c.a.) e la **terza domenica del mese di settembre** (21 settembre 2025 per il c.a.), nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, senza soluzione di continuità.
5. Durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l’ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore

su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), **112** Numero Unico Emergenza, **091.6043110** oppure via radio sul **canale 16 VHF**.

## **Articolo 2 (Servizio di salvamento)**

### **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Nel corso della stagione balneare, come individuata con Decreto della Regione Sicilia, in tutte le strutture balneari (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), durante l'orario di apertura, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n.17/98 e della presente Ordinanza.

Nel caso in cui le strutture balneari sopra menzionate dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.

Nelle spiagge libere individuate dal Comune di Pantelleria ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà essere svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nei periodi in cui il comune di Pantelleria non garantisce il servizio di salvamento, deve darne immediata comunicazione a questa Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori in più lingue riportanti la dicitura: **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Le condizioni minime alle quali deve sottostare *l'Organizzazione di assistenza e salvamento* predisposta da ogni concessionario di struttura balneare ovvero dal Comune, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa.

In relazione invece alle strutture balneari, per come definite sopra (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che *“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti”*.

Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 150 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all'Ufficio Circondariale di Pantelleria, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Qualora, all'interno delle strutture ove è consentita la balneazione ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni di cui agli

artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza.

### **SEGNALAZIONI**

Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura del competente Comune di Pantelleria, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura; **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune di Pantelleria, issare bandiera di colore rosso indicante il pericolo. In tal caso, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

- **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
- **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

### **DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

Le dotazioni minime di cui deve dotarsi l'organizzazione del servizio di assistenza e salvamento predisposto dal concessionario, nell'ambito delle strutture balneari ovvero dal Comune, nell'ambito delle spiagge adibite alla libera balneazione, sono le seguenti:

a) Un pattino inaffondabile idoneo ad effettuare servizio di salvamento anche in condizioni di mare avverse, provvisto di adeguata stabilità, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario in cui è destinato al servizio di salvamento**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- scafo di colore rosso recante la scritta **“SALVAMENTO”** in bianco riportata su entrambi i lati e ben visibile, munito di scalmiere, remi, ancora con relativa cima di ancoraggio di adeguata lunghezza;
- n. 2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- n. 1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

È ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino).

Il loro utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo, (omologazione);
- il conduttore e il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso della patente nautica, dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
- il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta **“SALVAMENTO-RESCUE”**, prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione e dotata di idonea barella di salvamento. Tale barella dovrà essere omologata da apposito Ente Tecnico riguardo alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene all'idoneità al trasporto/recupero dei soggetti soccorsi, ferma restando la possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvamento; muta; coltello; fischietto.
- l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a mt. 5 e lunghezza non inferiore a mt. 30), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza.
- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.

È ammessa la facoltà di utilizzare una tavola da surf di salvamento c.d. “*Rescue Board*”, quale utile integrazione e non sostituzione del mezzo nautico di tradizionale impiego (pattino), a condizione che gli assistenti bagnanti in servizio siano stati adeguatamente formati e certificati.

**b)** n. 1 (una) cima di salvamento di mt. 300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvamento;

**c)** n. 2 (due) salvagenti anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;

**d)** pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di segnalazione di cui all’art. 2, punto 2);

**e)** binocolo e idoneo megafono;

**f)** una torretta di avvistamento con altezza minima di mt. 2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte a mare, in modo da consentire la più ampia visuale possibile lungo tutto lo specchio acqueo prospiciente l’area adibita alla balneazione nonché di quello limitrofo. Qualora l’orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non consentano una visuale completa dello specchio acqueo di pertinenza, il concessionario o il Comune di Pantelleria dovranno provvedere a posizionare ulteriori torrette di avvistamento, in numero tale da evitare la possibilità di “coni d’ombra” riguardo alla visuale dello specchio acqueo.

Le strutture balneari prospicienti le coste a picco sul mare, qualora l’orografia della costa non permette l’immediato utilizzo in sicurezza del pattino di salvamento di cui al precedente punto a), potranno richiedere (per iscritto) all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria l’autorizzazione, in deroga, ad utilizzare almeno uno dei mezzi nautici di cui al punto a.1). La richiesta, debitamente motivata, dovrà essere supportata da apposita relazione contenente: le caratteristiche tecniche del mezzo, la relativa documentazione/certificazione rilasciata dalla casa costruttrice, le abilitazioni/certificazioni in possesso degli addetti al servizio di salvamento per la condotta di tale mezzo, ogni ulteriore elemento/informazione che possa essere utile all’Autorità Marittima per il rilascio dell’autorizzazione in deroga.

### **Articolo 3 (Dotazioni di primo soccorso)**

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. **Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell’ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa.**

Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, provvisto di lettino, contraddistinto dalla scritta “**PRIMO SOCCORSO**” e da bandiera bianca e croce rossa ben visibile, dovrà essere attrezzato con le dotazioni sanitarie di primo soccorso di seguito indicate:

- n.1 lettino;
- n.2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d’ossigeno;
- un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;

- n.1 (uno) pallone “AMBU” od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
- aspiratore portatile;
- n.1 cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.,
- barella a cucchiaio;
- un saturimetro/ossimetro arterioso;
- collari cervicali adulti e pediatrici;

Considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici **devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità**, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLS), sempre presente in struttura.

#### Articolo 4

##### (Dotazioni individuali e doveri dei bagnini addetti al servizio di salvamento)

##### DOTAZIONI

I bagnini in servizio devono essere in possesso di brevetto di salvamento, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza. Gli stessi dovranno, altresì, disporre, nella propria postazione, delle dotazioni ad uso individuale di seguito elencate:

- maglietta rossa con scritta bianca “**SALVAMENTO**”;
- galleggiante ovoidale “*bay-watch*” con sagola e cintura;
- fischiello;
- maschera, snorkel e pinne corte;
- giubbotto di salvamento “*life-jacket*”;
- caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico.

##### DOVERI

Il bagnino di salvamento, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti la funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento). Egli è tenuto pertanto a:

- a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- presidiare la torretta di avvistamento;
- stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura “SALVAMENTO”** e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (*da intendersi al seguito*);

- mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- chiedere l’intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all’Autorità Marittima competente entro 24 ore dall’evento la “scheda di rilevazione degli incidenti”, anche tramite il concessionario (allegato A);
- informare l’Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all’implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell’ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).

#### **Articolo 5 (Sanzioni particolari applicabili)**

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l’Autorità Marittima competente, fermo restando la responsabilità penale del titolare della struttura balneare in caso di mancata erogazione del servizio di assistenza e salvamento, applica le sanzioni previste dall’articolo 13 della presente Ordinanza.

#### **Articolo 6 (Strutture elioterapiche)**

Gli stabilimenti che operano con finalità elioterapica, nei tratti costieri balneabili, dovranno assicurare anch’essi il servizio di salvamento, secondo le direttive di cui all’art. 4 della L. R. n. 17/98 nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

#### **Articolo 7 (Zone di mare riservate ai bagnanti)**

1. In via generale, considerata la conformazione della costa e dei fondali dell’Isola di Pantelleria, è riservata alla balneazione la zona di mare estesa fino ad una distanza di 50 metri dalla costa. Nei tratti di costa classificati ad elevato rischio di dissesto idrogeologico da specifici provvedimenti emanati dalle competenti autorità, sono interdetti la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività che comporti la permanenza di persone sino ad una distanza di 100 metri dalla costa salvo diversamente specificato.
2. Al limite (lato mare) di tali fasce, i responsabili delle “strutture balneari” devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.

3. Ferme restando le rispettive competenze degli Enti locali interessati, dei concessionari e dei proprietari di aree ricadenti all'interno di zone ad elevato rischio idrogeologico, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di idonei cartelli, anche dello stesso tipo di quelli usati per la segnaletica stradale del "**pericolo caduta massi**", dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare.  
Qualora l'Amministrazione Comunale non provveda a porre in opera tale sistema di segnalazione, deve installare un'adeguata cartellonistica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (italiana, inglese, francese e tedesco), con la seguente dicitura "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO**".
4. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
5. Il Comune, per i tratti di costa liberi intensamente frequentati dai bagnanti, ed i titolari delle strutture balneari in concessione devono individuare e segnalare gli specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli/galleggianti di colore bianco uniti tra loro da una sagola galleggiante.  
Qualora il Comune non provveda a tale adempimento, deve apporre sui relativi tratti di costa adeguata cartellonistica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60 di profondità) NON SEGNALATO**".
6. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 **è vietato:**
- l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
  - il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei piccoli natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe, tavole SUP (Stand-Up Paddle), nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione. Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua;
  - evoluire con surf, wind-surf e kite-surf ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri, di fronte alle coste pianeggianti, ed a 50 (cinquanta) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, frequentate da bagnanti;
  - il transito di unità da diporto nella fascia di mare che si estende per 50 (cinquanta) metri dalla linea di posizionamento dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 2 del presente articolo;
  - la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 8 (Zone di mare vietate alla balneazione)**

**È sempre vietata** la balneazione:

- Nel porto di Pantelleria e nell'Aprodo di Scauri;

- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura e opere foranee del Porto di Pantelleria e 200 metri dall'imboccatura e opere foranee dell'approdo di Scauri;
- c) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- d) nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui siano in corso lavori, se non previsto da diverso provvedimento;
- e) all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 12;
- f) nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
- g) nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze delle Autorità Competenti;
- h) nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- i) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;

È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Il Comune di Pantelleria o i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica cartellonistica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), al fine di segnalare i divieti di cui ai precedenti punti.

### **Articolo 9 (Prescrizioni sull'uso delle coste)**

Durante la stagione balneare, lungo la costa e adiacenti specchi acquei insistenti nel Circondario marittimo di Pantelleria, fatti salvi i limiti e divieti disposti dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai fini della sicurezza dei fruitori degli arenili, **è vietato:**

- a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
- b) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema, nelle spiagge e all'interno delle aree riservate alla balneazione.
- c) l'ingresso in mare, durante la battuta di pesca, con armi/fucili subacquei non carichi;

I concessionari ed il Comune di Pantelleria sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti.

Il divieto di cui al punto **a)** resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al vigente D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge.

È fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le prescrizioni recate dal D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, la cui violazione sarà analogamente sanzionata ai sensi dell'art. 13 della presente Ordinanza.

### **Articolo 10 (Diporto Nautico)**

La circolazione di piccoli natanti in locazione è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari, sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che possano essere tempestivamente raggiunti dalle unità addette al salvamento, ove se ne ravvisi la necessità. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna; devono inoltre essere numerati progressivamente e riportare la denominazione della struttura balneare di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza nr. 08/2021 del 29/03/2021, durante tutto l'anno, alle unità da diporto è vietato sostare all'imboccatura del porto di Pantelleria nel raggio di 500 (cinquecento) metri, e all'interno dei settori delle rotte di atterraggio e di uscita delle navi. Analogamente è vietato sostare nel raggio di 200 (duecento) metri dalle imboccature dell'approdo di Scauri.

La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati.

Per quanto attiene alle norme relative alla sicurezza, l'uso e la condotta delle unità da diporto, si rimanda alla vigente normativa di settore nonché, per quanto applicabili, alle ordinanze di questo Ufficio.

Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvamento, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dal Comune per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime non in concessione ma frequentate da bagnanti.

L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con le modalità di cui al precedente art. 7 comma 6 lett. b), e, comunque, con velocità non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non vi fossero, l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi, qualora autorizzati, devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne facessero richiesta.

L'uso e la circolazione delle tavole a vela (windsurf – kite-surf), degli acquascooters e l'esercizio dello sci nautico, sono regolamentati dall'ordinanza n. 08/2021 (Regolamento di Disciplina delle Attività Diportistiche, Sportive e Turistico-Ricreative espletate nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria) emessa da questo Comando in data 29/03/2021.

Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale si applicano le norme regolamentate e richiamate al Capo XIII dell'ordinanza n. 08/2021 (Regolamento di Disciplina delle Attività Diportistiche, Sportive e Turistico-Ricreative espletate nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria) emessa da questo Comando in data 29/03/2021.

L'uso e la circolazione del "JetLev Flyer" e del "Flyboard", sono regolamentati dall'ordinanza n. 08/2021 (Regolamento di Disciplina delle Attività Diportistiche, Sportive e Turistico-Ricreative espletate nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria) emessa da questo Comando in data 29/03/2021.

Per le attività subacquee sono regolamentate e richiamate al CAPO XV - Disciplina dell'attività Subacquea Turistico-Sportiva e Scuola per il conseguimento di Brevetti Subacquei dell'ordinanza n. 08/2021 emessa da questo Comando in data 29/03/2021.

## **Articolo 11**

### **(Volo da diporto o sportivo, Voli con utilizzo di Droni a pilotaggio da remoto)**

Il volo da diporto o sportivo su aree marittime o zone demaniali marittime è disciplinato, in via generale, dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, recante il "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo". Nello specifico, considerato che gran parte del litorale dell'Isola di Pantelleria ricade all'interno del CTR (Control Traffic Region) degli aeroporti di Pantelleria, si rimanda alla specifica normativa di settore emanata da ENAC, con particolare riferimento alle

disposizioni relative allo spazio aereo controllato nonché, alla normativa dell'Ente Parco Isola di Pantelleria per quel che concerne le aree ricadenti all'interno dello stesso.

Le disposizioni di cui sopra, sono da intendersi adottate, per quanto applicabile, all'utilizzo di droni a pilotaggio da remoto.

## **Articolo 12 (Corridoi di lancio)**

I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare un "corridoio di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, possedere le seguenti caratteristiche:

- a)** larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b)** profondità non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- c)** delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri, per i primi 100 metri, e ad intervalli di 50 metri per la restante profondità;
- d)** individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.

Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi non superiori ai 3 nodi e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.

## **Articolo 13 (Disposizioni sanzionatorie e finali)**

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria e del Comune di Pantelleria e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare unitamente al D.D.G. 476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge/coste, in modo da poter essere agevolmente lette da chiunque.

Al fine di un più efficace impiego delle risorse, i titolari di strutture balneari ed i responsabili dei servizi istituiti dal Comune per le spiagge libere devono comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo, all'inizio della stagione balneare ovvero contestualmente all'attivazione del servizio di salvamento, i propri nominativi ed i recapiti (telefono fisso, cellulare, posta elettronica, ecc.) attraverso cui poter essere tempestivamente contattati nei casi di emergenza, al fine di garantire un costante flusso di informazioni con l'Autorità Marittima ("scheda notizie" - Allegato B).

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata (Allegato C).

La presente ordinanza nonché le altre ordinanze e regolamenti nella stessa richiamati sono consultabili sul sito ufficiale delle Capitanerie di Porto all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/> nella sezione [ordinanze](#).

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle normative alle quali essa rimanda, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite ai sensi degli **artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e del Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 04** nonché ai sensi dei dispositivi di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali, di volta in volta applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga la precedente n. 12 del 05/05/2021.

Pantelleria, *(vedi data gruppo firma)*

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Vincenzo DE FALCO**  
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

## SCHEDA RILEVAZIONI INCIDENTI ANNO \_\_\_\_\_

<b>DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNERARE</b> _____	
LOCALITÀ _____	COMUNE DI _____ (_____)
DATA ____/____/____	ORA ____:____
<b>LUOGO DI INTERVENTO:</b>	
<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – Distanza dalla battigia mt. ____ <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Pontile _____	
<b>STATO DEL TEMPO:</b>	
<input type="checkbox"/> Sereno <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
<b>STATO DEL MARE:</b>	
<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato	
<b>RESIDENZA ASSISTITO:</b>	<b>DATI ASSISTITO:</b>
Comune _____ (_____)	COGNOME _____
Stato (se straniero) _____	NOME _____
	ETÀ _____
<b>CAUSA INCIDENTE:</b>	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (parte del corpo _____) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORI AL TORACE <input type="checkbox"/> DOLORI ALLA TESTA <input type="checkbox"/> DOLORI ALL'ADDOME	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGGIA (indicare parte del corpo/organo e causa _____) <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<b>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:</b>	
<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 emergenza sanitaria <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<b>ORGANIZZAZIONE INTERVENUTA:</b>	
<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 emergenza sanitaria <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<b>ANNOTAZIONI:</b>	
_____ _____ _____	
Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnati o medico della struttura di intervento	_____

La presente scheda deve essere fatta pervenire (anche via e-mail all'indirizzo [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)) entro 24 ore dall'evento all'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Pantelleria).

**SCHEDA NOTIZIE**

Da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libero

QAUDRO - A	<p><b>DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNERARE</b> _____</p> <p>sito in via/località _____</p> <p>nel comune di _____</p> <p>colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____</p>
	<p><b>Generalità titolare/gestore o legale rappresentante della società</b> _____</p> <p>Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) in via _____ nr. _____ in qualità di _____</p>
	<p><b>Recapiti telefonici/fax/posta elettronica del concessionario/gestore/titolare:</b></p> <p>telefono della struttura _____ cellulare titolare _____</p> <p>fax _____ email _____</p> <p>eventuali contatti _____</p>

QAUDRO - B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale presenza di un defibrillatore <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO personale abilitato Sig. _____ cell. _____</li> <li>• Eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Dott. _____ cell. Medico _____</li> <li>• Ulteriori dotazioni /mezzi in uso presso la struttura (es. rescue bike, corridoio di lancio, guardiania notturna) _____ _____</li> </ul>
------------	--

QAUDRO - C	<p><b>Personale abilitato al salvamento disponibile presso la struttura balneare</b></p> <p>1. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) nella via _____ nr. _____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ nr. _____ recapito telefonico dell'assistente ai bagnati _____</p> <p>2. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) nella via _____ nr. _____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ nr. _____ recapito telefonico dell'assistente ai bagnati _____</p> <p>3. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) nella via _____ nr. _____ brevetto di salvamento rilasciato da _____ nr. _____ recapito telefonico dell'assistente ai bagnati _____</p>
------------	---

**Data e Firma del titolare/gestore/legale rappresentante**



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PANTELLERIA**  
**Report attività di controllo strutture balneari**

<b>Data controllo</b>		<b>Orario inizio controllo</b>		
<b>Nome struttura</b>			<b>Partiva IVA</b>	
<input type="checkbox"/> stabilimento balneare	<input type="checkbox"/> struttura elioterapica	<input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata	<input type="checkbox"/> altro _____	
<b>indirizzo</b>	<b>nr.</b>	<b>comune</b>		
<b>Nome titolare</b>		<b>tipo documento</b>		
<b>nr. documento</b>	<b>rilasciato il</b>	<b>da</b>		
<b>codice fiscale</b>	<b>altre info</b>			
<b>CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA</b>				
<b>Descrizione controllo</b>		<b>Esito SI/NO</b>	<b>Note</b>	
<i>Verifica atto concessorio e relativo canone annuale</i>				
<i>Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Presenza di almeno 2 bagnini per i primi 150 mt fronte a mare (+1 bagnino per ogni ulteriori 75 mt) (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento (art. 4 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica presenza al limite dei 50 metri (o 100 metri nei casi previsti) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione (art. 7 comma 1 e 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) (art. 7 comma 4 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque (art. 13 Ord. balneare)</i>				
<b>CONTROLLO BAGNINI</b>				
<b>Nome e Cognome bagnino</b>	<b>Brevetto rilasciato da (FIN – SSN – FISA)</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Note</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
<b>CONTROLLO POSTAZIONE DI SERVIZIO SALVAMENTO</b>				
<b>Descrizione controllo</b>		<b>Esito SI/NO</b>	<b>Note</b>	
<i>Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, con divieto di impiegare la stessa per altri usi (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia dipinto di colore ROSSO (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVAMENTO" (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio (art. 2 Ord. balneare)</i>				
<i>Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. (art. 2 Ord. balneare)</i>				

<i>Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari dipinti di colore ROSSO, ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt. (art. 2 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera (art. 2 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza di un 1 binocolo (art. 2 Ord. Balneare)</i>		
<i>Presenza di un 1 megafono (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza di un 1 torretta di avvistamento con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia (art. 2 Ord. balneare)</i>		
<i>Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri (art. 2 Ord. balneare) in <b>prossimità della battigia</b></i>		
<i>Verifica presenza torretta in <b>posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura</b> (art. 2 Ord. balneare)</i>		
<b>CONTROLLO DOTAZIONE INDIVIDUALE DI OGNI SINGOLO BAGNINO</b>		
<b>Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>Esito SI/NO</b>	<b>Note</b>
<i>Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza del fischiello (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza della maschera (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza dello snorkel (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza delle pinne corte (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza del giubbotto di salvamento "lifejaket" (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza del casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi) (art. 4 Ord. balneare)</i>		
<b>CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>Esito SI/NO</b>	<b>Note</b>
<i>Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso con scritta dicitura di primo soccorso e da bandiera bianca e croce rossa attrezzata con dotazioni sanitari. (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino (art. 3 Ord. Balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna completi di riduttori di pressione e relativi flussometri (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per uso pediatrico (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di un set di pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che pediatrico (art. 3 lettera c) Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU o altre apparecchiature riconosciute (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, (adulti e pediatriche) (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di aspiratore portatile (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di n. 1 saturometro/ossimetro arterioso (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza all'interno del locale di collari cervicali adulti e pediatrici (art. 3 Ord. balneare)</i>		
<i>Presenza di un defibrillatore ubicato, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità (art. 3 Ord. balneare)</i>		

<b>CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>Esito SI/NO</b>	<b>Note</b>
<i>Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio (art. 12 Ord. balneare)</i>		
<i>Verifica larghezza corridoio di lancio pari a 20 metri. (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) (art. 12 Ord. balneare)</i>		
<i>Verifica profondità corridoio di lancio in relazione alla zona di mare riservata alla balneazione (art. 12 Ord. balneare)</i>		
<i>Verifica presenza gavitelli di colore GIALLO o ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio (art. 12 Ord. balneare)</i>		
<i>Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. (art. 12 Ord. balneare)</i>		